



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



**ORDINANZA N.**  
**Data di registrazione**

**60**  
**31/08/2023**

**OGGETTO: ISTITUZIONE INTERDIZIONE SOSTA E TRANSITO IN VIA MANFREDI PER LAVORI AQP DAL 4 AL 30 SETTEMBRE 2023.**

#### **IV SETTORE SICUREZZA, VIABILITA' E SUAP**

**PREMESSO** che parte di via Manfredi sarà interessata da lavori per conto dell'AQP consistenti in scavi della pavimentazione stradale.

**VISTA** la richiesta fatta pervenire dalla ditta Tegliafilo S.r.l., acquisita al protocollo in data 28.08.2023 al n. con la quale si richiede l'interdizione della sosta e del transito veicolare in via Manfredi, nei giorni dal 4 al 30 settembre 2023, per consentire l'espletamento dei lavori in questione.

**RITENUTO** di accogliere la richiesta sopra citata.

**VISTI** gli artt. 3, 5 comma 3° e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e del suo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 30 del 29.12.2022, adottato ai sensi dell'art. 50 e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

#### **ORDINA**

Per quanto richiamato in premessa e a parziale modifica delle ordinanze che ne disciplinano la circolazione, l'interdizione al transito e alla sosta veicolare, con rimozione forzata, in **via Manfredi**, nei tratti stradali e nei periodi temporali di seguito indicati:

**Dal 4 al 10 settembre 2023 – Tratto da via del Gioco a via Fogazzaro**

**Dall'11 al 17 settembre 2023 – Tratto da via Fogazzaro a via Rinaldi**

**Dal 25 al 30 settembre – Tratto da via Rinaldi al civico 82 di via Manfredi**

#### **DISPONE**

Di trasmettere per quanto di competenza copia del presente atto:

- al Responsabile del 2° Settore – Gestione del Territorio – Sede;
- Alla ditta Tegliafilo S.r.l. . pec: [tegliafiocostruzioni@pec.it](mailto:tegliafiocostruzioni@pec.it)

Tutte le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati da appositi cartelli collocati, dalla ditta esecutrice dei lavori, a cui è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le misure volte a porre in sicurezza il cantiere, onde evitare danni a terzi nonché l'onere di adottare accorgimenti tecnici tesi a favorire la fruizione dei passi carrabili presenti in loco.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente atto è punita con una sanzione amministrativa ai sensi del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni.

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Regione Puglia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

**Il Responsabile Settore Sicurezza, Viabilità e  
SUAP**  
COTUGNO LIBERA / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)